



Associazione Nazionale SINDACATO Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica
E/Mail info@nursingup.it

Roma, 24/07/2013

A tutti i Dirigenti Sindacali

E per loro tramite agli associati

Oggetto: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, posizione del Nursing Up rispetto a recente circolare IPASVI

Riteniamo doveroso intervenire sulla circolare Ipasvi 19/2013 Prot. P- 3413/III.01 perché i professionisti infermieri pubblici dipendenti potrebbero, in balia di informazioni non chiare, credere di avere coperture che in realtà non sono loro dovute nel nostro contesto normativo.

In relazione al grave rischio in termini di responsabilità per colpa grave che il professionista infermiere continua a correre, al di là della obbligatorietà o meno della polizza professionale colpa grave per i liberi professionisti, riportiamo sotto la lettera di osservazioni inviata, dal Nursing Up, quest'oggi all'IPASVI.

NURSING UP

IL PRESIDENTE ANTONIO DE PALMA

Spett.le. IPASVI

c/a Presidente Annalisa Silvestro

Roma, 24/07/2013

Oggetto: Precisazioni riguardo la Vostra Circolare 19/2013 Prot. P-3413/III.01 datata 15/07/2013

Buongiorno,

In riferimento alla Vostra circolare 19/2013 Prot P- 3413/III.01, vorremmo , con la presente, sottoporre alla Vostra **competente** attenzione alcune nostre osservazioni .

Prendiamo atto che, a parere dell'Ipasvi , la polizza prevista dalle Leggi e decreti da Voi citati non sia obbligatoria per i pubblici dipendenti, materia assai discussa **e anche**,per questo, oggetto di numerosi rinvii dei quali l'ultimo di qualche giorno fa.

Ciò tuttavia su cui invitiamo a riflettere va ricercato nel periodo conclusivo della circolare: *“da quanto su riportato sembra evincersi chiaramente che l'obbligo di stipulare la polizza assicurativa sia solo per i liberi professionisti. Infatti i professionisti pubblici dipendenti dovrebbero essere coperti da una polizza stipulata dall'Azienda sanitaria di appartenenza.”*

Quanto abbiamo letto ed integralmente riportato sembra stridere palesemente con la normativa vigente, sia di fonte costituzionale che discendente, in particolare con le seguenti disposizioni vigenti:

Articolo 28 della Costituzione Italiana *“ I funzionari ed i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”*

Art.2236 del Codice Civile, laddove viene esplicitamente previsto quanto segue: *“se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.”*

Perché anche la limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave, introdotta con generalità dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, che ha riformato la disciplina della responsabilità amministrativa, **non deve lasciar pensare che possa esservi una particolare tolleranza nei confronti dei comportamenti scorretti o comunque censurabili dei dipendenti pubblici.** In tal senso, infatti, il legislatore, tenuto conto della complessità dell'azione amministrativa, ha voluto escludere dalla responsabilità del pubblico dipendente la colpa lieve, così **confermando, anche indirettamente** la **responsabilità per le ipotesi di colpa grave e dolo.**

DPR n 3/1957, laddove viene esplicitamente previsto che in caso di colpa grave, il dipendente pubblico è personalmente responsabile del pregiudizio economico

causato all'Ente, che pertanto ha diritto (e il dovere) di rivalersi nei suoi confronti.

Sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 22 luglio 1999, n. 500 e legge n. 205/2000, laddove viene pienamente riconosciuto il diritto del cittadino al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi da parte della pubblica amministrazione e quindi la questione della responsabilità diretta degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione che quei danni possono cagionare con il loro comportamento.

Legge del 24 dicembre 2007 n.244 – art 3- “finanziaria 2008”, laddove viene sancita la nullità dell'eventuale contratto assicurativo stipulato dall'ente di appartenenza per i propri dipendenti e per i rischi sopra indicati .

Infine, ci sembra utile ricordare che a mente dell' art.3, comma 1, legge 639/96, sono “solo” le conseguenze di una condotta “lievemente colposa” accertata in giudizio, che “restano a carico della pubblica amministrazione” e questo viene confermato anche dalla fonte contrattuale, si legga il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, all' Art. 25 c)1 , “ Le Aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi relativamente alla loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.”

Ora, la Vostra circolare n 13, per semplificare, pare dire agli infermieri : state **tranquilli perchè per il Vostro operato risponde l'azienda Sanitaria con una sua polizza, e questo dal momento che nulla dice in tema di colpa grave.**

Ciò è per noi sbagliato perché **salvo unicamente il caso della colpa lieve, peraltro meno frequente in ambito sanitario, in ipotesi di colpa grave l'azienda non risponde (se non in termini solidali), ma non può nemmeno stipulare polizze che coprano, con oneri a proprio carico, la colpa grave dei propri dipendenti .**

Non può perchè la legge lo vieta esplicitamente, come chiaramente risulta dalla lettura delle disposizioni sopra citate.

Analogamente si legga, ma solo a titolo di esempio, la Deliberazione n. 57/pareri/2008 della Corte dei Conti.

Stante quanto sopra preghiamo, se si condividono tali osservazioni, **di avvisare la categoria che entrambi rappresentiamo e che dobbiamo difendere dai rischi, che allo stato attuale, restano a carico del Professionista Infermiere nella sua qualità di pubblico dipendente, in particolare per i casi di colpa grave.**

Crediamo anche che sia quanto meno adeguato informare i colleghi sulla opportunità, per una propria tranquillità, di stipulare una polizza professionale colpa grave, **come d'altronde la federazione IPASVI ha già fatto in passato**, e non di sconsigliarla fornendo una interpretazione che di fatto potrebbe giustificare tale pericolosissima scelta, perché questo è il

rischio che si corre quando si sostiene , come voi fate, che gli interessati si troverebbero già sotto un ombrello protettivo quando **in realtà, per legge, quell'ombrello oggi non esiste e sempre per legge non può esistere, almeno fino a quando le regole restano quelle che sono.**

Ovviamente siamo pronti ad accogliere Vostre diverse considerazioni, beninteso fondate su specifiche previsioni normative , che siano in grado di dare una valida ed “esaustiva ” interpretazione agli attuali riferimenti di diritto , che come abbiamo detto sopra, attribuiscono ad ogni pubblico dipendente, la diretta responsabilità dei danni cagionati a terzi per effetto della colpa grave.

Alla luce di quanto sopra e salvo disposizioni a noi non note, sottolineiamo che, **nel caso in cui si verificano sinistri ai colleghi infermieri pubblici dipendenti, che rientrano in tale fattispecie (colpa grave) non ci sarà, contrariamente a quello da Voi scritto, alcuna copertura della Compagnia assicurativa dell’Azienda di appartenenza ma anzi ci potrà e se ci sono i presupposti “DOVRA’ esserci” una rivalsa della stessa azienda sanitaria sul professionista infermiere.**

NURSING UP - IL SINDACATO DEGLI INFERMIERI ITALIANI